

ARPAT

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n° 472 del 02 LUG. 2003

OGGETTO: Direzione – Settore Tecnico Settore tecnico Promozione e produzione delle attività e dei servizi - Adesione al “Consorzio Energia Toscana” per la modifica dei contratti di fornitura di energia elettrica nelle sedi ARPAT.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la L.R.I. n° 66 del 18 Aprile 1995 avente per oggetto l'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana”;

Vista la Deliberazione della G.R.I. n° 822 del 25 07.2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che la legge 79/99 prevede la liberalizzazione del mercato elettrico nel territorio dello stato italiano ed individua due categorie di utenti finali, che sono i “clienti idonei” ed i “clienti vincolati” e dato atto che “Cliente idoneo” è la persona fisica o giuridica che ha la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero in possesso di uno seguenti requisiti: a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), aventi consumi non inferiori a 9 GWh; b) i soggetti di cui al comma 2, lettera b), aventi consumi non inferiori a 9 GWh, con dimensione minima di 1 GWh; c) al 1° maggio 2003 i soggetti che hanno consumi, per sito, di 0,1 GWh (100.000 kWh);

Considerato che le Aziende U.S.L. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e le Aziende Ospedaliere di Pisa, Careggi e Meyer il 28.11.2001 hanno costituito il “Consorzio Energia Toscana (CET)” con lo scopo esclusivo l'acquisto dell'energia elettrica necessaria a soddisfare il fabbisogno dei consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale ed estero (Allegato “A”);

Considerato, ancora, che a detto “Consorzio” possono aderire le Amministrazioni Pubbliche purché in possesso dei requisiti indicati nei precedenti capoversi;

Preso atto che il Responsabile del Settore Tecnico Promozione e produzione delle attività e dei servizi con propria nota tecnica del 29.06.2003 (Allegato “B”) ha comunicato che l'“Energy Manager” dell'Agenzia aveva proceduto all'analisi tecnica dei fabbisogni energetici delle varie strutture dell'Agenzia ed aveva concluso che i Dipartimenti provinciali di: Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Arezzo, Firenze, Pistoia, Prato e Pisa, il Servizio Sub provinciale di Piombino e questa Sede possiedono i requisiti per essere “clienti idonei” e quindi usufruire delle agevolazioni previste dalla su richiamata normativa (Allegato B/1”);

Ritenuto che, per quanto l'adesione a tale Consorzio non sia obbligatoria, sia opportuno aderire allo stesso in quanto, a seguito della disposizione dell'Autorità per l'energia, che prevede dal 1 maggio 2003 la possibilità di essere classificati “clienti idonei” e quindi di usufruire, attraverso detta ONLUS, dell'opportunità di scegliere il fornitore sul mercato libero dell'energia elettrica può individuare sul presente mercato il fornitore che offre l'energia elettrica a prezzi più vantaggiosi;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico;




DECRETA

- 1 di inoltrare la richiesta di adesione al "Consorzio Energia Toscana (CET)" con sede a Firenze via Bardazzi 11 costituito con atto del 28.11.2001 (Allegato "A") tra le Aziende U.S.L. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e le Aziende Ospedaliere di Pisa, Careggi e Meyer per conseguire l'acquisto dell'energia elettrica necessaria a soddisfare il fabbisogno delle strutture dell'Agenzia i cui consumi integrano i presupposti richiesti dalla più volte richiamata normativa, strutture che al momento, sono le seguenti: Dipartimenti provinciali di: Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Arezzo, Firenze, Pistoia, Prato e Pisa, il Servizio Sub provinciale di Piombino e questa Sede;
- 2 di dare atto che le spese relative alle formalità connesse saranno pagate nel rispetto delle procedure previste dalla specifico "Regolamento degli acquisti di beni e servizi" di cui deliberazione della G.R.I. n° ; 1310 del 12.12.2000;
- 3 di dare atto che gli atti relativi alla adesione verranno sottoscritti dalla Dott.ssa Daniela Bambini, Direttore Amministrativo, quale procuratore speciale del sottoscritto in forza dell'atto del Notaio Roberto Romoli di Firenze Rep. n° 21567 Fasc. n° 10514 del 02.07.2001;
- 4 di individuare, quale "Responsabile del procedimento" ai sensi della L. n° 241 art. 4 del 07.08.1990 il dott. Marco Mazzoni, Responsabile del Settore Tecnico Settore tecnico Promozione e produzione delle attività e dei servizi e Responsabile del contratto l'Ing. Domenico D'Amico, "Energy Manager" dell'Agenzia;
- 5 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 41 della L.R.I. n° 22 del 08.03.2000;
- 6 di trasmettere il presente decreto al Collegio dei Revisori ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 41 della L.R.I. n° 22 del 08.03.2000.

IL DIRETTORE GENERALE

(dr. Alessandro Lippi)

SEDE/Adesione CETI

ALL. A

STATUTO del "CONSORZIO ENERGIA TOSCANA"

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE

- 1.1 E' costituito un consorzio tra Amministrazioni Pubbliche (qui di seguito indicato come "Consorzio") ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dell'art. 25, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e della conseguente direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché di ogni altra disposizione di legge e/o regolamento applicabile al medesimo.
Tale consorzio è denominato "Consorzio Energia Toscana (C.E.T.)."
- 1.2 Il Consorzio Energia Toscana è costituito tra :
- (i) Azienda USL 2 di Lucca, con sede in Lucca, in persona di GERARDI PASQUALE, nato a Anagni (FR) il 9/12/1944;
 - (ii) Azienda USL 5 di Pisa, con sede in Pisa, in persona di FAILLACE RAFFAELE, nato a S.Lorenzo Bellizzi (CS) il 30/4/1944;
 - (iii) Azienda USL 7 di Siena, con sede in Siena, in persona di MALUCELLI ROBERTO, nato a Ravenna il 3.9.1943;
 - (iv) Azienda USL 8 di Arezzo, con sede in Arezzo, in persona di FABBRI LUCIANO, nato a Sovicille (SI) il 27/6/1943;
 - (v) Azienda USL 9 di Grosseto, con sede in Grosseto, in persona di SALVI GIANFRANCO, nato a Bologna il 25/5/1935;
 - (vi) Azienda USL 10 di Firenze, con sede in Firenze, in persona di MENICHETTI PAOLO, nato a Perugia il 24/2/1941;
 - (vii) Azienda USL 11 di Empoli, con sede in Empoli, in persona di REGGIANI ALESSANDRO, nato a Vallarsa (TN) il 2/12/1941;
 - (viii) Azienda USL 12 della Versilia, con sede in Viareggio (LU), in persona di PALLINI MAURO, nato a Campiglia Marittima (LI) il 18/2/1943;
 - (ix) Azienda Ospedaliera di Pisa, con sede in Pisa, in persona di BIZZARRI ANTONIO, nato a Cascina (PI) il 31/7/1938;
 - (x) Azienda Ospedaliera Careggi, con sede in Firenze, in persona di DES DORIDES ANDREA, nato a Roma il 31/7/1948;
 - (xi) Azienda Ospedaliera Meyer, con sede in Firenze, in persona di RIBOLDI FRANCO, nato a Arcore (MI) il 5/1/1950;

ARTICOLO 2 SEDE

- 2.1 Il Consorzio ha sede in via Bardani n° 19/21, 50127 Firenze, presso la sede dell'Area Energia della Regione Toscana.

[Handwritten signatures and initials]

[Circular stamp: AREA ENERGIA REGIONE TOSCANA]

ARTICOLO 3 SCOPO E OGGETTO

- 3.1 Il Consorzio non ha scopo di lucro.
- 3.2 Il Consorzio ha per oggetto esclusivo l'acquisto dell'energia elettrica necessaria a soddisfare il fabbisogno dei consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero; in particolare il Consorzio potrà intrattenere tutti i rapporti pre-contrattuali e contrattuali con i soggetti somministranti e prestatori di servizio di vettoriamento, e nello specifico valutarne le offerte, negoziare eventuali mutamenti, stipulare, agendo in nome e per conto dei consorziati, gli atti contrattuali di somministrazione e eventualmente di vettoriamento dell'energia alle migliori condizioni di mercato possibili, gestire tali contratti nella loro fase di esecuzione e aderire a convenzioni ex art. 26 l. 488/1999.
- 3.3 Il Consorzio potrà svolgere anche attività di promozione di iniziative finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico in favore dei consorziati, nonché la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica ai consorziati per materie attinenti all'oggetto sociale.
- 3.4 Il Consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni consentite dalla legge e ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.
- 3.5 Per il raggiungimento dello scopo e delle finalità del Consorzio, i consorziati conferiscono in via esclusiva per tutta la durata del Consorzio, al Consiglio Direttivo e quindi al suo Presidente, regolare mandato collettivo con rappresentanza per la definizione, stipulazione, modificazione o risoluzione, in nome e per conto dei consorziati, degli atti, negozi, contratti, convenzioni o accordi conclusi anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 l. 488/1999 ed esclusivamente attinenti ed inerenti all'attività del Consorzio che avranno efficacia immediata nei confronti dei consorziati stessi.

ARTICOLO 4 DURATA

- 4.1 La durata del Consorzio è fissata fino al 2010 salvo proroga o anticipato scioglimento che dovranno essere approvati da tutti i consorziati. In ogni caso, la durata del Consorzio dovrà essere commisurata al tempo necessario all'esaurimento di tutti i rapporti, attivi e passivi, assunti dal Consorzio stesso, con i terzi ed in particolare con il soggetto somministrante.

ARTICOLO 5 AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI

- 5.1 Il Consorzio è aperto all'adesione, anche successiva, delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, d.lgs 29/1993, i cui consumi siano ubicati nel territorio della Regione Toscana. L'ingresso di nuovi consorziati non costituisce modifica del presente atto.

ben


EM

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

- 5.2 Possono entrare a far parte del Consorzio i soggetti che per ubicazione e consumi annuali di energia elettrica rispondano ai requisiti specificati all'art. 14, commi 2, 3, 4 lettere a) e b) del d.lgs. n. 79 del 16.3.1999, o quelli che saranno eventualmente fissati con successive modificazioni della relativa disciplina, da ogni altro provvedimento normativo e/o regolamentare in materia, nonché dalle deliberazioni in materia emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e che possano contribuire alla migliore realizzazione degli scopi del Consorzio.
- 5.3 I soggetti che intendano entrare a far parte del Consorzio debbono rivolgere domanda scritta al Presidente del Consiglio Direttivo. Nella domanda dovranno indicare di essere in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 5.2. e dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente atto, del Regolamento Consortile e dell'eventuale contratto di somministrazione in corso e di accettarli integralmente.
- 5.4 L'accoglimento della domanda dovrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri aventi diritto di voto. Il rifiuto di adesione dovrà essere motivato.

ARTICOLO 6 RECESSO ED ESCLUSIONE

- 6.1 E' ammesso il recesso per giusta causa.
- 6.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio Direttivo e diviene efficace 6 (sei) mesi dopo la ricezione.
- 6.3 In ogni caso, il recesso non ha efficacia se il consorziato non ha ottemperato a tutti gli obblighi assunti ed eventualmente ancora da adempiere in qualsiasi modo connessi con l'attività oggetto del Consorzio di cui al precedente punto 3 del presente atto.
- 6.4 L'esclusione può essere deliberata nei confronti del consorziato che abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione o che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili o che si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente atto e dal Regolamento Consortile.
- 6.5 Il Presidente dovrà contestare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale causa di esclusione.
- 6.6 L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto e non potrà avvenire prima di quindici giorni dalla data di ricezione della raccomandata contenente le contestazioni, avendo il consorziato la facoltà, entro tale termine, di esporre la propria posizione. Contro la decisione del Consiglio Direttivo il consorziato potrà ricorrere al collegio arbitrale di cui al successivo punto 15, le cui decisioni sono definitive. Il Consiglio Direttivo informerà l'Assemblea dei Consorziati nella prima adunanza utile sulle esclusioni verificatesi.
- 6.7 In caso di recesso o esclusione ciascun soggetto dovrà provare al Consiglio Direttivo di avere definitivamente regolato tutti i propri rapporti di debito verso gli altri consorziati nonché verso i terzi nei confronti dei quali il Consorzio e/o gli altri soggetti consorziati possano essere chiamati a rispondere.



ARTICOLO 7 ORGANI DEL CONSORZIO

- 7.1 Sono Organi del Consorzio:
- a) l'Assemblea dei consorziati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente e il Vice Presidente.

ARTICOLO 8 ASSEMBLEA

- 8.1 L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati.
- 8.2 Ciascun consorziato ha diritto ad un voto. Ciascun consorziato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro consorziato mediante delega scritta. Nessun consorziato può avere più di una delega.
- 8.3 L'Assemblea è competente a:
- a) eleggere, ed in caso di giusta causa, revocare i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) deliberare sulle modifiche del presente atto, ai sensi dell'art. 15 del medesimo;
 - c) emanare direttive al Consiglio Direttivo per il miglior raggiungimento degli scopi consortili.
- 8.4 L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente ovvero, qualora quest'ultimo sia a sua volta impedito, dal consigliere più anziano d'età e comunque ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno o ne sia fatta esplicita richiesta da almeno un quarto dei consorziati.
- 8.5 La convocazione sarà fatta a mezzo lettera raccomandata o telefax da spedirsi al domicilio legale dei consorziati almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione; l'invito dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data, dell'ora stabilita e del luogo in cui si svolgerà la riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con telegramma o telefax da spedirsi almeno tre giorni prima di quello della riunione.
- 8.6 In mancanza delle formalità previste l'Assemblea sarà valida quando siano presenti o rappresentati tutti i consorziati e siano intervenuti tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- 8.7 Il Presidente dovrà consentire la trattazione in Assemblea anche di altri argomenti proposti per iscritto dai consorziati almeno tre giorni prima di quello della riunione, o nel caso in cui per motivi di urgenza la riunione sia stata convocata tre giorni prima di quello fissato per la riunione, anche un giorno prima di quello della riunione, a condizione che siano comunicati per iscritto in tale termine a tutti i consorziati.
- 8.8 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro soggetto designato dall'Assemblea. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea per ogni convocazione.
- 8.9 Ogni consorziato ha diritto ad un voto a condizione che abbia adempiuto a tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio.



- 8.10 Per la regolare costituzione dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei consorziati.
- 8.11 Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti aventi diritto al voto.
- 8.12 Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere verbalizzate e trascritte, a cura del segretario, in apposito libro, e sottoscritte dal Presidente e dal segretario, e messi a disposizione dei consorziati per visione.
- 8.13 All'Assemblea si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano l'assemblea delle società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

- 9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vice Presidente, tutti eletti dall'Assemblea, anche tra soggetti non consorziati. L'incarico di membro del Consiglio Direttivo è un incarico onorario.
- 9.2 Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, sono Presidente e Vice-Presidente del Consorzio.
- 9.3 I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 9.4 E' facoltà dell'Assemblea revocare per giusta causa i consiglieri dalla loro carica, con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati.
- 9.5 In caso di sopravvenuta mancanza di un membro del Consiglio Direttivo il primo dei non eletti subentrerà al consigliere mancante. Qualora ciò non fosse possibile spetterà al Presidente o, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente ovvero, qualora sia a sua volta impedito, al consigliere più anziano d'età, convocare prontamente l'Assemblea dei Consorziati per la nomina del nuovo consigliere. In ogni caso il consigliere subentrante cesserà dalla carica alla scadenza prevista per il Consiglio Direttivo in carica.
- 9.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito scritto del Presidente o in caso di suo impedimento, del Vice Presidente ovvero, qualora sia a sua volta impedito del consigliere più anziano d'età.
- 9.7 L'invito sarà inviato a mezzo lettera raccomandata o telefax con preavviso minimo di tre giorni e riporterà l'ordine del giorno e l'indicazione della data, dell'ora stabilita e del luogo in cui si svolgerà la riunione.
- 9.8 In ogni caso, pur mancando la suddetta convocazione, il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente la totalità dei consiglieri.
- 9.9 Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei membri e non sono ammesse deleghe.
- 9.10 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 9.11 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate e trascritte in apposito libro a cura del segretario nominato dal Consiglio stesso al suo interno.
- 9.12 E' facoltà dei Consorziati prendere visione ed ottenere estratti del suddetto libro.
- 9.13 Il Consiglio Direttivo è competente a:



- (a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio, salvo diverse disposizioni del presente atto che li affidino alla competenza di altri organi;
 - (b) modificare il Regolamento consortile;
 - (c) deliberare sull'adesione dei nuovi consorziati ai sensi dell' art. 5 del presente atto;
 - (d) deliberare sull'esclusione dei consorziati ai sensi dell'art. 6 del presente atto;
 - (e) esaminare ogni eventuale controversia tra il Consorzio e ciascun consorziato, ovvero tra i consorziati medesimi, in relazione all'interpretazione e/o applicazione del presente atto, e più in generale all'esercizio dell'attività consortile;
 - (f) riferire almeno annualmente all'Assemblea dei Consorziati sulle vicende del Consorzio e, in particolare, sulle nuove adesioni, sulle domande di adesione non accolte, sui consorziati receduti e sulle esclusioni;
 - (g) nominare e revocare procuratori *ad negotia*, anche tra membri esterni al Consorzio;
 - (h) approvare i progetti, i programmi esecutivi, le attività e tutti i provvedimenti necessari al raggiungimento dell'oggetto consortile di cui al precedente art. 3;
 - (i) intrattenere tutti i rapporti pre-contrattuali e contrattuali con i soggetti somministranti e gestori della rete, e nello specifico valutarne le offerte, negoziare eventuali mutamenti, stipulare, agendo in nome e per conto dei consorziati, gli atti contrattuali di somministrazione dell'energia alle migliori condizioni di mercato possibili, gestire tali contratti nella loro fase di esecuzione
- 9.14 La responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo verso i consorziati è regolata dalle norme del mandato.

ARTICOLO 10 PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

- 10.1 Il Presidente e il Vice presidente, eletti dall'Assemblea dei Consorziati, a maggioranza dei consorziati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 10.2 Il Presidente è investito della rappresentanza del Consorzio e dei singoli consorziati di fronte ai terzi ed in giudizio e gli è attribuita la firma in rappresentanza legale del Consorzio stesso.
- 10.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
- 10.4 Il Presidente è competente a:
 - (a) convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - (b) firmare la corrispondenza, i contratti, gli impegni ed ogni genere di atto che interessi in qualsiasi modo e sotto qualsiasi aspetto il Consorzio, in nome e per conto dei consorziati, secondo le deliberazioni degli organi consortili;
 - (c) nominare avvocati nei giudizi nei quali il consorzio sia attore o convenuto;
 - (d) dare disposizioni per l'esecuzione delle delibere degli organi consortili;
 - (e) eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
 - (f) vigilare sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti del Consorzio.



- (g) raccogliere le domande di ammissione di cui al precedente art 53 e convocare il Consiglio Direttivo per il giorno successivo al trentesimo giorno di ricevimento di una domanda; resta comunque inteso che, nella riunione all'uopo convocata potranno essere esaminate anche le altre domande pervenute fino alla data di convocazione del Consiglio Direttivo;
- (h) indicare -in un apposito elenco di volta in volta aggiornato- i nominativi dei singoli consorziati in ordine cronologico di ammissione;
- (i) comunicare almeno annualmente all'Assemblea dei Consorziati l'elenco aggiornato dei consorziati, informandola sulle domande di adesione non accolte;
- (j) inviare di volta in volta al Fornitore l'elenco aggiornato dei consorziati.

10.5 Previa delibera del Consiglio Direttivo il Presidente può delegare alcune sue funzioni al Vice Presidente o a procuratori *ad negotia*.

ARTICOLO 11 PRIMA NOMINA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 In prima nomina il Consiglio Direttivo è così composto:

<u>Presidente</u>	Marco Gomboli	C.F.: GMB MRC 47T11 D612A
<u>VicePresidente</u>	Ancona Aldo	
 <u>Membri</u>	Alessandro Reggiani (ASL 11)	
	Mauro Pallini (ASL 12)	
	Gianfranco Salvi (ASL 9)	

11.2 I membri del Consiglio Direttivo sottoscrivono il presente atto anche a titolo di accettazione delle cariche conferite.

ARTICOLO 12 SCIoglimento

12.1 Il Consorzio si scioglie nei casi indicati nell'articolo 2611 del codice civile.

ARTICOLO 13 REGOLAMENTO CONSORTILE

13.1 L'esecuzione e l'attuazione del presente atto, le condizioni tecniche ed economiche, nonché le modalità di fruizione delle varie attività e servizi da parte dei consorziati, ivi compresa la somministrazione e il consumo dell'energia elettrica messa a disposizione, saranno disciplinati dal Regolamento stipulato tra i consorziati, che costituisce parte integrante ed essenziale dello stesso.



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including several large, stylized signatures and a circular stamp with a signature over it.

**ARTICOLO 14
MODIFICAZIONI**

- 14.1 Ogni modifica del presente atto sarà proposta dal Consiglio Direttivo, ovvero da uno dei consorziati al Presidente del Consiglio Direttivo stesso. Questi curerà la convocazione dell'Assemblea dei Consorziati secondo la procedura di cui al precedente articolo 8.
- 14.2 Le modifiche del presente atto devono essere approvate dalla maggioranza dei consorziati.

Per accettazione:

Il Presidente:

Il Vice Presidente:

I rappresentanti delle Aziende consorziate:

Azienda USL 2 di Lucca:

Azienda USL 5 di Pisa:

Azienda USL 7 di Siena:

Azienda USL 8 di Arezzo:

Azienda USL 9 di Grosseto:

Azienda USL 10 di Firenze:

Azienda USL 11 di Empoli:


Azienda USL 12 della Versilia:


Azienda Ospedaliera di Pisa:


Azienda Ospedaliera di Careggi:


Azienda Ospedaliera Meyer:





























Firenze, 28 NOV. 2001



REGOLAMENTO CONSORTILE

Il funzionamento tecnico-amministrativo del Consorzio è retto, oltre che dalle disposizioni dell'atto costitutivo, da questo Regolamento che vincola tutti i soggetti consorziati e forma parte integrante dell'atto costitutivo stesso. Resta comunque inteso e convenuto, per patto espresso tra i consorziati, che il contratto di somministrazione stipulato dal Consorzio con il fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 d.lgs. 79/99, in nome e per conto dei consorziati, nonché ogni ulteriore ed eventuale accordo, purché rientrante nell'ambito dell'oggetto consortile, saranno immediatamente e pienamente vincolanti per i consorziati.

Art. 1 Ingresso di nuovi consorziati

- 1.1 Oltre che conformi ai requisiti di cui all'art. 5.2 dell'atto costitutivo, le domande di ammissione al Consorzio devono essere corredate dai seguenti documenti:
- a) tipologia dei prelievi di potenza oraria (settimana tipo per il periodo estivo ed invernale, mese di agosto, fermate programmate);
 - b) consumi mensili di energia elettrica attiva degli ultimi 12 mesi ripartiti per fasce per le utenze multiorarie (come da Allegato 1).
- 1.2 Con l'acquisizione della qualifica di consorziato, il soggetto ammesso al Consorzio, beneficia dei diritti e viene vincolato agli obblighi consortili.

Art. 2 Diritti e obblighi dei consorziati

- 2.1 Con la delibera di ammissione al Consorzio, il nuovo consorziato viene iscritto in una apposito elenco contenente l'indicazione -in ordine cronologico di iscrizione- dei nominativi dei singoli consorziati di volta in volta ammessi al Consorzio (qui di seguito indicato come l'"Elenco");
- 2.2 Nei limiti della disponibilità di energia previsti nel contratto di somministrazione, il consorziato ha diritto -secondo l'ordine cronologico di iscrizione nell'Elenco- a ricevere la somministrazione di energia elettrica alle condizioni contrattuali concordate con il fornitore e nel rispetto delle condizioni del presente regolamento.
- 2.3 Qualora non vi sia disponibilità o per insufficiente disponibilità di energia il consorziato continuerà ad acquistare, in misura parziale o totale, energia elettrica dall'impresa distributrice locale. Se decorsi 6 (sei) mesi, il fornitore non avrà ancora garantito la fornitura di energia elettrica per almeno un sito del consorziato, è facoltà di quest'ultimo di recedere dal Consorzio, restando inteso che nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti del Consorzio, dei suoi organi e del Fornitore. Ciascun consorziato si impegna a comunicare al Consorzio, che lo trasmetterà al fornitore, entro le date stabilite, il proprio programma di ritiro, come meglio specificato nel successivo articolo 3 tramite

- il modulo "condizioni particolari di fornitura" concordato con il fornitore debitamente compilato e sottoscritto.
- 2.4 Ciascun consorziato si impegna a comunicare al Consorzio ogni modifica della tipologia e delle modalità di consumo.
 - 2.5 Ciascun consorziato si impegna a fornire informazioni e dati su semplice richiesta del Consorzio, ritenendosi necessarie per il buon proseguimento degli scopi consortili.
 - 2.6 Ciascun consorziato si impegna a provvedere ai pagamenti relativi alle spese a proprio carico, secondo quanto indicato al successivo articolo 7.
 - 2.7 Ciascun consorziato si impegna a rispettare nei propri impianti le vigenti disposizioni di legge in materia antinfortunistica e le norme tecniche di servizio eventualmente previste dal contratto di somministrazione.
 - 2.8 Ciascun consorziato ha la facoltà di variare le potenze contrattuali per un numero di volte pari a quello previsto dal contratto di somministrazione e con i termini di preavviso ivi prescritti.
 - 2.9 La Regione Toscana, tramite il Dipartimento delle politiche territoriali ed ambientali - Area energia, costituirà un supporto tecnico-gestionale per coadiuvare i consorziati nei rapporti con la CONSIP e con i fornitori e per analizzare i consumi di energia di ciascun utente.

Art. 3 Programmi di ritiro

- 3.1 Almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della somministrazione e di ogni eventuale successivo anno di validità del contratto di somministrazione, ciascun consorziato comunicherà al fornitore, fascia per fascia, gli impegni di potenza orari per i 12 mesi successivi sulla base delle previsioni di prelievo; di tali valori si terrà conto ai fini del vettoriamento. Il profilo contrattuale di vettoriamento potrà essere periodicamente modificato, mediante comunicazione al Gestore di Rete, nei modi e nei tempi previsti dalle Delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.
- 3.2 Nei limiti della disponibilità di energia previsti nel contratto di somministrazione, il singolo consorziato potrà concordare con il fornitore le opportune variazioni della potenza impegnata che il fornitore stesso impegnerà con il Gestore della rete.

Art. 4 Caratteristiche di riconsegna

- 4.1 Le caratteristiche contrattuali di ogni punto di riconsegna di ciascun consorziato saranno definite nei singoli "Ordinativi di fornitura" inviati al fornitore e rappresentate principalmente dai seguenti parametri:
 - tensione di alimentazione;
 - profili di potenza ai fini del vettoriamento.
- 4.2 I prelievi di potenza di ciascun consorziato dovranno essere contenuti nei valori indicati nell'"Ordinativo di fornitura" di ciascun consorziato.
- 4.3 Saranno a carico di ciascun consorziato gli eventuali corrispettivi di vettoriamento, di cui alla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 13/99 e successive modificazioni ed integrazioni, per eventuali superi



di potenza effettuati dal consorzio stesso in eccedenza alle potenze impegnate e/o tollerate, nonché i costi della riconciliazione afferenti a tali superi.

- 4.4 I prelievi di potenza ed i consumi di energia di ciascun consorzio saranno rilevati mediante apposite apparecchiature installate dal Gestore della rete, ovvero dal fornitore, secondo quanto previsto nel contratto di somministrazione e nel Regolamento di esercizio.
- 4.5 Le letture dei complessi di misura dell'energia e della potenza prelevate da ciascun consorzio dovranno essere effettuate dal consorzio medesimo il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello cui si riferisce il prelievo di energia.
- 4.6 Sono sempre ed esclusivamente a carico del consorzio i contributi per nuovi allacciamenti e per gli aumenti della potenza massima a disposizione.

Art. 5 Energia reattiva - Fattore di potenza

- 5.1 Il consorzio è soggetto alle limitazioni nei prelievi di energia reattiva che potranno essere imposte dal Distributore locale/Gestore di rete o che saranno previste nel contratto di somministrazione.
- 5.2 Saranno a carico del consorzio eventuali corrispettivi richiesti dal Gestore della rete/Distributore locale per erogazioni di energia reattiva nei punti di riconsegna verso la rete, nonché tutte le eventuali penalizzazioni per prelievi di energia reattiva difformi da quanto definito dalle norme in materia.

Art. 6 Interruzioni dell'erogazione


- 6.1 Premesso che la riconsegna fisica dell'energia viene sempre effettuata e garantita dal distributore locale, l'interruzione o la limitazione della fornitura di energia elettrica, sia essa dovuta a cause accidentali, esigenze di servizio o altro, non daranno luogo ad alcuna responsabilità degli organi consortili verso i consorziati.

Art. 7 Fatturazione e pagamenti

- 7.1 Se non diversamente pattuito tra Consorzio e fornitori, la fatturazione verrà effettuata dal fornitore direttamente nei confronti di ciascun consorzio (anche con riferimento alle singole utenze dello stesso) sulla base dei prezzi, delle tempistiche e delle modalità stabilite nel contratto di somministrazione.
- 7.2 I pagamenti di cui al precedente punto saranno effettuati ai fornitori direttamente dai singoli consorziati.

Art. 8 Recesso ed esclusione di un consorzio

- 8.1 In caso di recesso dal contratto di Consorzio da parte di un consorzio per le cause e secondo le modalità stabilite all'art. 6 dell'atto costitutivo, saranno a carico del consorzio uscente i maggiori oneri eventualmente sostenuti dal



Consorzio per la conseguente modifica delle condizioni del contratto di somministrazione.

8.2 Il Consorzio, oltre a quanto previsto nell' art. 6 dell' atto costitutivo, avrà facoltà di escludere il consorziato nei casi di:

- mancato ritiro di energia elettrica;
- mancato pagamento della somministrazione;
- mancata conformità degli impianti;
- prelievo fraudolento

Art. 9 Contratto di somministrazione

In caso di contrasto tra il presente Regolamento ed il contratto di somministrazione stipulato con il fornitore, prevale il contratto di somministrazione.

Firenze, 28 NOV. 2001



29 giugno 2003

Al Direttore Generale

Direzione -ARPAT


Nota riguardante

Proposta di adesione al Consorzio Energia Toscana per la modifica dei contratti di fornitura di energia elettrica nelle sedi ARPAT.

La nota dell'Ing. Domenico D'Amico, Energy Manager ARPAT, segnala la possibilità, a far data dall'inizio di maggio, di poter aderire al Consorzio Energia Toscana, per tutte le utenze ENEL - il cui elenco è inserito nella nota in questione - che hanno registrato nel corso dell'anno 2002 consumi superiori a 100.000 kWh. Si prende atto che le utenze di cui all'allegato sopra richiamato riportano consumi superiori a tale valore e che tale circostanza consente alle medesime utenze di essere classificate clienti idonei, secondo la normativa del settore Legge 79/99, con la possibilità di accedere al mercato libero della fornitura di energia elettrica.

Per quanto di mia competenza ritengo di condividere la proposta formulata dall'ing. Domenico D'Amico, poiché permette, nell'immediato, di poter usufruire dei vantaggi economici derivanti dal fatto che il Consorzio, di cui si farà parte, potrà scegliere sul mercato il fornitore di energia elettrica a costi più bassi di quelli attuali.

Va inoltre sottolineato il fatto che la gestione da parte del Consorzio, con il coinvolgimento dell'Energy Manager dell'ARPAT, dei contratti di fornitura elettrica, che possono essere soggetti a modifiche e/o a variazione di termini contrattuali secondo la normativa europea, che opererà dal 2004 al 2007, per la completa liberalizzazione del mercato dell'energia, consentirà di essere al corrente di tutte le opportunità in termini di efficienza della prestazione e di risparmio economico nel lungo termine.



Stampa circolare dell'ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana) con il nome dell'ing. Domenico D'Amico.

Relazione Tecnica al Direttore Generale

ALL 3/1

La legge 79/99 prevede la liberalizzazione del mercato elettrico nel territorio dello stato italiano ed individua due categorie di utenti finali, che sono i clienti IDONEI ed i clienti VINCOLATI

Cliente idoneo e' la persona fisica o giuridica che ha la capacita' di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero.

A decorrere dal 1° maggio 2003, i soggetti che hanno consumi, per sito, di 0,1 GWh (100.000 kWh) hanno diritto alla qualifica di clienti idonei:

ARPAT possiede i requisiti di cliente idoneo previsti per i siti di cui alle utenze che hanno avuto nell'anno 2002 un consumo di energia elettrica pari ad almeno 100.00 kWh.

Dal prospetto sotto riportato si evince che tutte le utenze che fanno capo alle sedi dei Dipartimenti provinciali sono classificati clienti idonei.

	N. Utenza	Presà	Indirizzo punto di prelievo	Località	kWh prelevati anno 2002
1.	429529603	53083336536502	Via Fiume 35	Grosseto	119.113
2.	434980607	49262400154002	Loc Montegemoli	Piombino	176.286
3.	436529848	49067316154802	Via Marradi 114	Livorno	324.640
4.	440238637	46090023062002	Via Vallisneri 6	Lucca	114.681
5.	444883031	45016578030552	Via Patriota 2	Massa	223.320
6.	405508729	51076495100992	Vle Maginardo	Arezzo	130.529
7.	400934827	48065600537502	Via Porpora 20	Firenze Direzione	215.622
8.	422352031	48058610107001	Via Ponte Mosse 213	Firenze Dip.to Prov.	575.834
9.	457798814	47007058083002	Via Baroni 18	Pistoia	134.628
10.	407616677	48967807100421	Via Roubaix 1	Prato	127.781
11.	451388436	50032824531202	Via V.Veneto,31	Pisa	174.640

ARPAT con la qualifica di cliente idoneo, per le utenze sopra elencate, può rivolgersi ad un fornitore di energia elettrica presente sul mercato ormai liberalizzato oppure può aderire a consorzi presenti anch'essi sul mercato.

Alcune UUSLL ed Aziende Ospedaliere hanno già raggiunto le intese propedeutiche per raggrupparsi e conseguentemente perseguire le finalità e gli scopi offerti dalla legge 79/1999 e sue modifiche ed integrazioni.



A tale iniziativa, alla quale ha aderito anche la Regione Toscana, è opportuno che si associ anche l'ARPAT in modo da scegliere il fornitore sul mercato libero dell'energia elettrica, in quanto, per chi ha avuto nell'anno 2002 consumi pari o superiori a 100.000 kwh, esiste la possibilità di cercarsi nel mercato il fornitore di energia elettrica.

Si consiglia l'adesione in quanto, può essere individuate sul presente mercato il fornitore che offre l'energia elettrica a prezzi più vantaggiosi (il risparmio attuale si quantifica fino al 10% del costo pagato nel regime di cliente vincolato, nella cui condizione si trovava l'ARPAT nel periodo antecedente al 1.5.'03).

Distinti saluti


Firenze,10 giugno '03


Ing. Domenico D'Amico
Energy Manager dell'ARPAT



ARPAT

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che una copia del presente decreto è stato pubblicato all'Albo dell'Agenzia dal **02 Lug 2003** e vi rimarrà affissa per 10 giorni consecutivi.

Il Responsabile Area
Atti Amministrativi e Legali
Dott. Giancarlo Gentileschi

E' copia, composta da n. _____ fogli e n. _____ facciate, conforme all'originale conservato nella raccolta ufficiale dei decreti dell'Agenzia

Si rilascia in carta libera per uso amministrativo
 copia conforme

Firenze

PROCEDURA DI CONTROLLO E DI ESECUTIVITA'

- Decreto immediatamente eseguibile
- Decreto inviato al Collegio dei Revisori con nota prot. n. **18060/2.14** del **07 Lug 2003**
- Decreto inviato alla Giunta Regionale con nota prot. n. _____ del _____
- Chiarimenti/Elementi integrativi richiesti dalla G.R.T. con decisione n. _____ del _____
- Controdeduzioni trasmesse alla G.R.T. il _____ con nota n. _____
- Decreto non approvato dalla G.R.T. con decisione n. _____ del _____
- Decreto approvato dalla G.R.T. con decisione n. _____ del _____
- Decreto esecutivo per decorrenza dei termini dal _____ ai sensi del 3° comma dell'art. 41 della L.R.T. n° 22 del 08.03.2000
- Decreto revocato con atto n. _____ del _____ Decreto modificato con atto n. _____ del _____

Il Responsabile Area
Atti Amministrativi e Legali
Dott. Giancarlo Gentileschi